



Ordine degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
Provincia di Brindisi

Brindisi, 01 febbraio 2022

Prot. n. 193

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia di Brindisi

LORO SEDI

Al Signor Presidente della provincia di Brindisi

SUA SEDE

Oggetto: Competenze professionali dei geometri. Ordinanza della Corte di Cassazione n. 39230/2021.

Con recente Ordinanza n. 39230 dell'08.06 2021 pubblicata il 10.12.2021, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato i confini delle competenze professionali dei geometri in materia di progettazione e direzione lavori.

Sono ancora fermi i limiti previsti dall'art. 16 del R.D. 274/1929 che erano riferiti alle costruzioni rurali e ad edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.

Ma la citata ordinanza di Cassazione Civile ha censurato la validità di un affidamento ai geometri della progettazione, sia pure con lo scorporo e l'attribuzione a ingegneri della parte strutturale e antisismica; di fatto rileva la nullità di un progetto redatto da un geometra e controfirmato da professionista competente, e quindi anche per la direzione dei lavori.

Per la Corte di Cassazione i motivi di nullità non sono superabili neanche attraverso l'affidamento a tecnico abilitato alla progettazione esecutiva o alla direzione dei lavori, se i livelli precedenti di

progettazione sono stati affidati a geometri, per violazione di norme imperative in materia di competenze professionali.

Se si assume per accertata la nullità dei contratti di incarico di progettazione architettonica affidata ai geometri, non possono che considerarsi nulli i titoli abilitativi edilizi ottenuti in virtù di quell'incarico.

Alla base delle reiterate fonti normative, riprese in diverse ordinanze della Corte di Cassazione (ad esempio già prima la n. 29227/2019), vi sono ragioni di pubblico interesse che restringono gli ambiti di competenza come già stabilito dal R.D. 274/1929.

Obiettivo del controllo che dovrà essere effettuato nelle sedi preposte, non è evidentemente una mera guerra fra professionisti, ma la doverosa difesa delle proprie competenze e delle competenze altrui, nell'ottica di costruire un processo che tenda alla qualità complessiva dell'intervento, alla regolarità delle procedure e alla multidisciplinarietà dei profili professionali.

Questo ultimo dato non può che essere visto quale prospettiva evolutiva di tutela generale dei saperi e di allineamento rispetto a quanto già accade nel resto dell'Europa e l'Ordine, anche attraverso i Collegi che operano all'interno degli Uffici e delle Commissioni, si adopererà in tal senso.

Cordiali saluti.

Segretario

Il Presidente

Arch. Maria Genoveffa Mancarella

Arch. Maurizio MARINAZZO

